

CROP DEMETRA

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DA ISAGRO S.P.A. PER CONTO DI CROP DEMETRA LIMITED

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA TOTALITARIA PROMOSSA DA CROP DEMETRA LIMITED SULLE AZIONI ORDINARIE DI ISAGRO S.P.A.

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

DELISTING DELLE AZIONI ORDINARIE DI ISAGRO

Londra, 9 agosto 2021 – Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Crop Demetra Limited (l’**“Offerente”**) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106, commi 1 e 3, lett. a), del TUF e dell’articolo 45 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 (il **“Regolamento Emittenti”**) sulla totalità delle azioni ordinarie (le **“Azioni”**) di Isagro S.p.A. (l’**“Emittente”** o **“Isagro”**), dedotte le azioni ordinarie già direttamente e indirettamente detenute dall’Offerente (l’**“Offerta”**).

Si fa inoltre riferimento al (i) comunicato stampa diffuso dall’Offerente in data 6 luglio 2021 con il quale l’Offerente ha dato notizia dei risultati definitivi dell’Offerta e dei termini e delle condizioni per lo svolgimento della procedura di adempimento all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF (il **“Comunicato sui Risultati Definitivi”**), e (ii) al comunicato diffuso dall’Offerente in data 2 agosto 2021, con il quale l’Offerente ha reso noti i risultati definitivi della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e i termini e le condizioni per lo svolgimento della Procedura Congiunta per l’esercizio del Diritto di Acquisto e l’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF (il **“Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Obbligo di Acquisto”**).

Se non altrimenti definiti, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato dalla CONSOB con delibera n. 21890 del 10 giugno 2021 e pubblicato in data 11 giugno 2021 (il **“Documento di Offerta”**).

REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

L'Offerente comunica che in data odierna è stato effettuato il regolamento della Procedura Congiunta avente a oggetto le Ulteriori Azioni Residue, ossia n. 1.736.978 azioni ordinarie dell'Emittente, che rappresentano il 4,49% del capitale sociale dell'Emittente.

In particolare, l'Offerente rende noto di aver comunicato in data odierna all'Emittente l'avvenuto deposito di una somma pari al controvalore delle Ulteriori Azioni Residue, corrispondente a complessivi Euro 4.794.059,28, sul conto corrente intestato all'Offerente presso Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., vincolato al pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle Ulteriori Azioni Residue e, pertanto, al regolamento della Procedura Congiunta.

Pertanto, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito, in data odierna si è perfezionato il trasferimento delle Ulteriori Azioni Residue in favore dell'Offerente, con conseguente annotazione sul libro dei soci da parte dell'Emittente dell'Offerente quale titolare delle Ulteriori Azioni Residue.

I titolari delle Ulteriori Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta – pari al corrispettivo dell'Offerta, ossia Euro 2,76 per ciascuna Ulteriore Azione Residua – presso gli Intermediari Depositari. L'obbligo dell'Offerente di pagare il corrispettivo per la Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico dei titolari delle Ulteriori Azioni Residue il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a ritrasferire tali somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del suddetto corrispettivo, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per la Procedura Congiunta e non riscosse dagli aventi diritto.

DELISTING

A decorrere dalla data odierna, in forza del provvedimento n. 8789 del 3 agosto 2021 di Borsa Italiana, le Azioni (ISIN IT0001069902) sono state revocate dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR (c.d. *delisting*), in conformità alle previsioni di cui all'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa.

* * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o

trasferimento di strumenti finanziari Isagro S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta sarà effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione della CONSOB. Il documento di offerta conterrà l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta sono trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Isagro S.p.A. in tale paese o altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.